

Cassazione penale sez. III, 27/04/2022, n.21024

1. Con lâ??impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Rieti allâ??esito del giudizio abbreviato e appellata dallâ??imputato, la quale, esclusa la recidiva e la circostanza aggravante ex art. 61 n. 11-quinquies c.p. di cui al capo D) e riconosciuta la continuazione, aveva condannato P.S. alla pena di sei anni di reclusione, in relazione ai delitti di cui agli artt. 572 c.p., commi 1 e 2, (capo A), artt. 582,585,576,577 c.p., (capo B) e art. 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5-quater c.p. (capo D), commessi in danno della convivente, nonchÃ© degli artt. 582,585,576,577 c.p. (capo C) commesso in danno del figlio minore.

2. Avverso lâ??indicata sentenza, lâ??imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro gruppi di motivi.

2.1. Un primo gruppo di censure sono rivolte nei confronti del capo A).

2.1.1. Premesso che non si contestano gli episodi avvenuti dal 29 luglio al 16 agosto 2019 (ad eccezione della violenza sessuale del 29 luglio), il difensore assume che la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 41461/2012, secondo cui, in riferimento alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa che sia costituita parte civile, si richiede la sussistenza di riscontri, i quali sono assenti con riferimento alle condotte precedenti (ossia dal 2012), tale non essendo la deposizione della madre della persona offesa, le cui dichiarazioni smentiscono quelle della figlia in relazione alla data in cui le rilevÃ² le presunte violenze. Ad avviso del difensore, con riferimento al periodo precedente al (*omissis*) gli episodi sarebbero solo due, peraltro vaghi e privi di riscontro, anche considerando che la sentenza di primo grado, con riferimento al capo D), ha escluso la sussistenza dei fatti di violenza sessuali riferiti al 2018 proprio perchÃ© le dichiarazioni della donna sono state ritenute generiche. Applicando tale criterio, alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche in relazione ai fatti in esame, con la conseguenza che, con riferimento ai soli episodi del 29 luglio, 2, 10 e 16 agosto, in ragione della ristrettezza del segmento temporale, si sarebbe in presenza di piÃ¹ fattispecie ex art. 582 c.p., eventualmente aggravate, da porre in continuazione con quelle di cui al capo B).

2.1.2. Sotto altro profilo, ad avviso del difensore la contestazione dovrebbe essere in ogni caso circoscritta al periodo da 29 luglio al 16 agosto (*omissis*), anche considerando che, per stessa ammissione della persona offesa, gli episodi di violenza sono stati intervallati da periodi di â??quieteâ?*, quantomeno nel periodo di gravidanza (a tal proposito, vengono riportate per stralcio le dichiarazioni della donna: p. 6 del ricorso), ciÃ² che incide sulla continuitÃ dellâ??abitudinÃ delle condotte realizzate dallâ??imputato.

2.1.3. Infine, il difensore chiede di sollevare questione di legittimit  costituzionale dell'art. 572 c.p., comma 2, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza ex art. 3 Cost. In punto di rilevanza, osserva il difensore che l'imputato   stato condannato per il delitto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 572 c.p., comma 2, per essere stato commesso alla presenza del figlio minore. Espone quindi il difensore che, fino al D.L. n. 93 del 1993 l'art. 572 c.p. prevedeva, al comma 2, che, in caso di commissione del reato in danno di un minore di anni quattordici, la pena era aumentata; contestualmente, l'indicato D.L. introdusse, all'art. 61 c.p., il n. 11-quinquies, che, nell'originaria versione, aggravava una serie di delitti, tra cui quello di cui all'art. 572 c.p., se commesso in danno o in presenza di un minore. A seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del (omissis) (cd.   Codice Rosso  ), per un verso dall'aggravante ex art. 61, n. 11-quinquies, c.p.   stato espunto il riferimento all'art. 572, e, per altro verso,   stato modificato il comma 2 di tale ultima disposizione, il quale ora prevede l'aumento di pena fino alla met  se il fatto   commesso in presenza o in danno di un minore.

Ci  posto, secondo il difensore il Legislatore avrebbe operato una ingiustificata parificazione sanzionatoria tra due ipotesi ben distinte   la commissione di un delitto   in presenza  di un minore e la commissione di un delitto   in danno  di un minore   in violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

2.2. Un secondo gruppo di censure riguarda il capo C).

2.2.1. In primo luogo, evidenzia il difensore come sia emersa una versione alternativa, secondo cui il minore si sarebbe procurato le lesioni al volto cadendo per strada, come riferito dalla teste S., versione che i giudici di merito hanno escluso con una motivazione carente posto che: 1) la S. non possiede la competenze di un medico; 2) l'assenza di certificazione medica   irrilevante; 3) la diagnosi del referto medico   compatibile con una caduta frontale.

2.2.2. In secondo luogo, il difensore critica la motivazione, laddove ha ravvisato il dolo eventuale, essendo pacificamente emerso che le lesioni sono state cagionate del tutto fortuitamente, essendo la compagna, e non il minore, la destinatario della collera dell'imputato. In ogni caso, difetterebbero gli indici per ravvisare il dolo eventuale, anzich  la colpa cosciente, quali la durata e la ripetizione dell'azione, il fatto che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita se avesse avuto certezza della sicura verifica  dell'evento, posto che l'imputato si   sempre astenuto dal commettere gli abusi sessuali sulla moglie quando i figli erano svegli.

2.2.3. In subordine, il difensore chiede l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, essendo la motivazione illogica, laddove ha ritenuto che tale situazione sia ravvisabile nel fatto che l'imputato sospettasse che la compagna fosse incinta e volesse interrompere la gravidanza, situazione che non riguarda il minore.

3. Con un terzo motivo si contesta la sussistenza della violenza sessuale contestata al capo D). Evidenzia il difensore che, con riferimento al fatto avvenuto il 29 luglio (*omissis*), la persona offesa ha riferito tre versioni differenti dell'«accaduto, come emerge da brani delle dichiarazioni della donna riportate per stralcio nel ricorso (p. 14-15), in relazione, in particolare, al fatto che il figlio minore fosse o meno sveglio e all'«entità della costrizione, e non valendo, quale riscontro, il certificato medico, che si limita a dar conto della presenza di una lacerazione vaginale, senza indicarne le ragioni. In ogni caso, sulla base degli elementi accertati, tra cui il «falso» consenso prestato dalla donna a pregressi rapporti con il compagno, il fatto sarebbe riconducibile nello schema dell'«art. 609-bis, comma 3, c.p..

4. Infine, il difensore contesta il trattamento sanzionatorio.

4.1. In primo luogo, si censura la motivazione laddove, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha considerato i soli elementi avversi, senza valutare le scuse fatte dall'imputato sia in sede di spontanee dichiarazioni, sia con lettera consegnata al difensore in occasione dell'«udienza del 6 novembre (*omissis*), e la circostanza che, con riferimento alla condotta del 16 agosto (*omissis*), l'imputato ha agito nella convinzione che la compagna dovesse andare ad interrompere la gravidanza.

4.2. In secondo luogo, il difensore contesta il calcolo della pena, posto che, all'«epoca del fatto, reato più grave era quello previsto dall'«art. 572 c.p., anziché l'«ipotesi di cui agli artt. 609-bis, 609-ter c.p..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.

2. In primo luogo occorre premettere una considerazione di carattere generale, ossia una evidente scollatura tra i motivi dedotti con l'«atto appello e quelli articolati con il ricorso per cassazione, peraltro redatto da un differente difensore.

A tal proposito, va richiamato l'«indirizzo, costantemente predicato da questa Corte di legittimità, secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (*ex multis*, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, dep. 04/04/2017, Costa e altro, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, dep. 02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, dep. 15/02/2016, Menna, Rv. 266202), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato.

con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, dep. 14/06/2017, Galdi, Rv. 270316).

In tale ultima decisione, si Ã condivisibilmente evidenziato che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimitÃ Ã delineato dallâart. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce, in forma esplicita, un principio giÃ enucleato dal sistema, e cioÃ la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti, i quali â contrassegnati dallâinderogabile â indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fattoâ che sorreggono ogni atto dâimpugnazione ex artt. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) â sono funzionali alla delimitazione dellâoggetto della decisione impugnata e allâindicazione delle relative questioni, con modalitÃ specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dellâart. 606 c.p.p., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilitÃ in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce perciÃ² la proponibilitÃ in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello e, quindi, sottratto alla verifica giurisdizionale.

3. Il primo motivo di ricorso, nelle due sotto articolazioni con le quali si contesta lâattendibilitÃ della persona offesa, sÃ da limitare la sussistenza degli episodi di violenza ad un segmento temporale ristretto, incompatibile con la condotta abituale richiesta dallâart. 572 c.p., eventualmente previa riqualificazione dei fatti ai sensi dellâart. 582 c.p., Ã inammissibile.

4. Quanto allâargomentazione diretta a censurare la valutazione di attendibilitÃ della persona offesa, costituitasi parte civile, in assenza di riscontri, si rammenta che, secondo la sentenza delle Sezioni Unite BellâArte, indicata dal ricorrente, alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole fissate dallâart. 192 c.p.p., comma 3, ed esse possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dellâaffermazione di penale responsabilitÃ dellâimputato, sottoponendo a preventiva e motivata verifica la credibilitÃ soggettiva del dichiarante e lâattendibilitÃ intrinseca del narrato, che deve tuttavia effettuarsi in modo piÃ¹ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, aggiungendo che, in caso di costituzione di parte civile della persona offesa, puÃ² essere opportuno procedere anche al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, BellâArte, Rv. 253214).

Il senso di tale ultimo chiarimento Ã quello di imporre un vaglio rinforzato dellâattendibilitÃ del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie e non

certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse, ciò che contraddirebbe il principio, parimenti enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sono sottratte dall'applicazione della disciplina prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p..

Pertanto, come già affermato da questa Corte, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 dei 26/3/2019, S., Rv. 275312), posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva; è quindi erronea la prospettiva indicata dal ricorrente, laddove pretende ogni singolo episodio riferito dalla persona offesa sia assistito da riscontri esterni, proprio perché, come detto, gli elementi di riscontro che il giudice può opportunamente accertare attengono ai profili della credibilità soggettiva del teste, alle cui dichiarazioni cui non si applica, si ripete, lo statuto previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 3.

5. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto l'attendibilità della persona offesa, evidenziando, in ciò conformandosi con i principi dinanzi evocati, come le dichiarazioni della persona offesa prive di profili interni di incongruità, contraddizione o inverosimiglianza, siano sempre state coerentemente riportate nelle molteplici occasioni dichiarative, durante le quali la donna non ha mai manifestato alcun moto di animosità o risentimento nei confronti del compagno, del quale ha anche riconosciuto alcune qualità personali, come affettuoso e amorevole attaccamento al figlio piccolo. E su questi aspetti, tesi a dimostrare l'attendibilità soggettiva della persona offesa, il ricorrente non muove alcuna censura.

Oltre a ciò, in coerenza con il principio affermato dalle Sezioni Unite, i giudici di merito hanno indicato una serie di elementi che, addirittura, riscontrato non solo la credibilità soggettiva della donna, ma anche il narrato reso da costei, quali la documentazione medica in atti, l'annotazione di p.g., le riprese fotografiche, le dichiarazioni rese dalla madre.

6. Su queste basi, la Corte di merito, come già aveva fatto il Tribunale, ha ritenuto che l'imputato, per anni e senza apprezzabile soluzione di continuità, abbia consapevolmente sottoposto la compagna ad una serie crescente di vessazioni, umiliazioni, insulti, aggressioni, intimidazioni, percosse, culminati con i fatti occorsi il 16 agosto (*omissis*), documentati da riprese fotografiche e dall'annotazione di p.g., in cui la donna, alle ore 1,10 circa, richiese l'intervento dei carabinieri perché aggredita dal compagno, rifugiandosi nell'attigua abitazione dei suoceri, mentre l'imputato, che inizialmente si era barricato in casa con il figlio piccolo, era poi fuggito dalla finestra e fu fermato dalla pattuglia operante verso le ore 2.30 a poca distanza dal luogo dei fatti; nel frattempo, la compagna e il figlio, che avevano riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente, in sette e in quindici giorni, furono curati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Rieti.

Orbene, diversamente da quanto opinato dal difensore e nuovamente riproposto in questa sede ancorché con un apparato argomentativo più diffuso, la Corte d'appello, sulla base dell'ampio e analitico racconto riferito dalla persona offesa, ha ritenuto che non si trattasse di isolati, sporadici e contigui episodi agostani di veemente contrasto tra i due partner, bensì di una prolungata e unitaria sequenza di violenze, fisiche e morali, perpetrate dall'imputato nei confronti della compagna a far tempo dal 2012.

Le cesure difensive, a ben vedere, scivolano nel merito, e; a fronte di una motivazione adeguata, coerente con i dati probatori ed esente da profili di illogicità manifesta, esse non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

7. La ventilata questione di legittimità costituzionale dell'art. 572, comma 2, c.p., nella parte in cui parifica, a livello sanzionatorio, due ipotesi che si assumono differenti, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, pur ammissibile, in quanto l'imputato è stato condannato per la fattispecie in esame, è manifestamente infondata.

7.1. Secondo il consolidato indirizzo assunto dalla Corte costituzionale, la determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, entro il limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative: limite che è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (ex multis, cfr. sent. n. 259 del 2021, n. 136 del 2020, n. 68 del 2012, n. 161 del 2009 e n. 324 del 2008).

7.2. Orbene, nel caso di specie non è dato ravvisare alcun profilo di manifesta irragionevolezza, laddove il legislatore, nella fattispecie censurata, ha accomunato i fatti di maltrattamento commessi in presenza e in danno del minore.

7.2.1. Sotto un primo profilo, si osserva il fatto commesso in presenza di un minore, soggetto debolissimo per definizione, non è certamente privo di un significato offensivo nei confronti del minore medesimo, la cui integrità psichica, nel breve e/o nel lungo periodo, può essere seriamente compromessa dalla diretta percezione di gravi episodi di violenza commessi in ambito familiare.

La ratio dell'aggravante si correla, infatti, all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, proprio a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se commessa da un genitore in danno dell'altro, e possano così rimanerne vulnerati, esito che riflette gli approdi ormai adeguatamente consolidati della scienza psicologica, secondo cui anche bambini molto piccoli sono negativamente influenzati dagli eventi traumatici verificatisi nell'ambiente che li circonda.

Non Ã² perciÃ² affatto irragionevole che Legislatore abbia considerato, nella medesima disposizione, i fatti di maltrattamento commessi â??in presenzaâ?• o â??in dannoâ?• di un minore in quanto sono espressione della medesima ratio: la tutela dellâ??integritÃ del minore, nelle sue componenti di integritÃ psichica in un caso, che puÃ² essere compromessa quando il minore Ã² spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integritÃ fisica, quando il minore Ã² egli stesso vittima di violenza.

7.2.2. Sotto altro profilo, si osserva che lâ??aumento di pena previsto per lâ??applicazione dellâ??aggravante in parole non Ã² determinato in misura fissa, ma puÃ² estendersi â??fino alla metÃ â?•; di conseguenza, nellâ??esercizio del potere discrezionale ex art. 133 c.p. che presiede la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, il giudice puÃ² adeguatamente modulare la risposta punitiva sulla base degli elementi di fatto accertati nel singolo caso concreto.

8. Il terzo motivo, con cui si contesta la sussistenza del reato di cui al capo C), Ã² inammissibile.

Va premesso che, con lâ??atto di appello (p. 4-6), si era unicamente evidenziata una situazione di dubbio in ordine alla sussistenza fatto, non potendosi escludersi che il bambino avesse sbattuto contro una superficie esterna durante lâ??aggressione diretta nei confronti della compagna, la quale, nel corso dellâ??incidente probatorio, aveva dichiarato che in quel frangente non teneva in braccio il figlioletto, e, in ogni caso, si contestava la sussistenza del dolo eventuale.

9. Ricondotte entro queste coordinate ossia nei limiti del devoluto alla Corte dâ??appello â?? le prime due cesure dedotte dal ricorrente, si osserva che i giudici di merito hanno concordemente accertato che il minore si trovasse in braccio della madre mentre costei veniva ripetutamente colpita dal compagno, ciÃ² che trova formidabile conferma nella registrazione della chiamata al numero di emergenza 112, da cui risulta la donna riferire allâ??operatore che stava subendo percosse da parte del compagno mentre aveva un bambino in braccio, non riuscendo a comunicare lâ??indirizzo di casa perchÃ© era â??sotto minacciaâ?• dellâ??uomo.

CiÃ² chiarito, la Corte di merito ha ribadito la sussistenza del dolo eventuale, proprio perchÃ© lâ??imputato aveva la diretta e immediata percezione che la compagna stava tenendo in braccio il figlioletto, sicchÃ© non Ã² affatto implausibile la conclusione cui sono giunti i giudici di merito, laddove hanno ritenuto che lâ??imputato, nella concreta situazione appena descritta di cui egli aveva piena e chiara contezza, abbia accettato che i colpi indirizzati alla compagna potessero raggiungere il figlio, come Ã² accaduto.

10. Quanto alla richiesta di esclusione dellâ??aggravante dei futili motivi, essa non era stata dedotta con lâ??appello sicchÃ© non puÃ² essere devoluta per la prima volta nel ricorso per cassazione.

Si osserva che, in ogni caso, tale aggravante non Ã² stata considerata dal Tribunale, il quale, ancorchÃ© non lâ??abbia formalmente esclusa, come risulta dallâ??analisi del capo C) non

emerge alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di detta aggravante (cfr. p. 18 e p. 19 della sentenza Ci primo grado), diversamente dal capo B), in relazione al quale il Tribunale ha espressamente motivato circa la configurabilità dei «futili motivi» (cfr. p. 15 della sentenza di primo grado).

11. Il quarto motivo è inammissibile.

11.1. Come concordemente evidenziato dai giudici di merito, le dichiarazioni della donna «la quale ha riferito che l'imputato, in quel frangente fisicamente impossibilitato di penetrarla, le aveva inserito a forza nella zona vaginale una zucchini, gesto provocato dalla combinazione di incoerente gelosia, di intenti di dispregio e di umiliazione della compagna e dalla frustrazione, come detto, per l'incapacità fisica di penetrarla in quel momento» oltre che soggettivamente attendibili per i motivi dinanzi indicati, sono puntualmente riscontrate, diversamente da quanto pretende il ricorrente, dal referto medico del 16 agosto (OMISSIS), da cui emerge una «lacerazione vaginale di circa cm. 1,5 in via di riparazione».

11.2. A fronte di un apparato motivazionale, adeguato e scevro da profili di illogicità manifesta, il ricorrente, a ben vedere, confeziona un motivo con cui sollecita, peraltro in maniera generica, una diversa valutazione delle prove dichiarative: il che, come anticipato, non è consentito in sede di legittimità, perché il controllo sulla motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando dunque preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

12. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

12.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno evidenziato una serie di elementi ostativi alla riduzione di pena: l'«inusitata intensità e virulenza della carica di aggressiva brutalità manifestata in più occasioni dall'imputato, i diversi precedenti penali di cui egli è gravato, la mancanza di chiari segnali di revisione della propria condotta».

Si tratta di una valutazione di fatto sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, che non Ã¨ perciÃ² censurabile in questa sede di legittimitÃ .

12.2. Quanto, infine, all'asserita errore nella determinazione della pena con riferimento all'individuazione del reato piÃ¹ grave, si osserva che la questione non era stata dedotta con l'appello, sicchÃ©, non trattandosi di un'ipotesi di pena illegale, rilevabile d'ufficio, essa non puÃ² essere devoluta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

13. Per i motivi sin qui esposti, il ricorso deve essere rigettato; da ciÃ² consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato, infine, deve essere altresÃ¬ condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Roma mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. n. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarÃ liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitÃ e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

CosÃ¬ deciso in Roma, il 27 aprile 2022.

Campi meta

Massima : *Esclusa l'illegittimit  costituzionale della norma che sanziona i maltrattamenti in famiglia nella parte in cui considera, nella medesima disposizione, i fatti di maltrattamento commessi 'in presenza' o 'in danno' di un minore.*

Supporto Alla Lettura :

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e l'assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che l'offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realt  , limitare alla famiglia l'oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perch  , anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto   l' **integrit  psicofisica e morale** della vittima. In secondo luogo perch  rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non   necessariamente un familiare dell'agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autorit  , affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che l'effettivo fondamento giuridico dell'art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilit  del vincolo affettivo** e/o umano tra l'agente e soggetti ritenuti   deboli   ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto   forte   , anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convenzione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato l'art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito l'ultimo comma dell'articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.